



# CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

**Ufficio ATEM GAS Roma 4**

**Ambito Territoriale Ottimale**

*Atem Roma 4 – Litorale Sud e Castelli Romani*

**Affidamento del servizio di supporto al comune di Albano Laziale e ai Comuni di Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Lanuvio, Monteporzio Catone, Nemi e Pomezia nella definizione delle procedure previste dalla vigente normativa di settore preordinate all'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nell'Atem "Roma 4".**

**Importo del servizio a base d'asta € 205.952,58, iva esclusa .**

## CAPITOLATO D'ONERI

Il Responsabile del Settore IV – Servizio IV  
Ing. Federica Giglio

Collaboratori  
Geom. Maurizio Buonavita

Sig.ra Stefania Di Balsamo

Il Dirigente del IV Settore  
Ing. Filippo Vittori

**Articolo 1 - Premessa**

L'Atem Roma 4 – Litorale Sud e Castelli è composto n. 17 (diciassette) Comuni tutti compresi nella Provincia di Roma e, più precisamente:

Comune		Superficie	Altitudine	Popolazione	
Codice ISTAT	Denominazione	(km <sup>2</sup> )	(m)	2008	2010
58003	Albano Laziale	23,93	400	38.997	40.516
58007	Anzio	43,46	3	52.192	55.413
58009	Ariccia	18,19	412	18.283	18.555
58011	Artena	54,19	420	13.526	13.959
58022	Castel Gandolfo	14,63	426	8.952	9.037
58035	Colonna	3,50	343	3.809	4.016
58043	Genzano di Roma	18,33	435	23.772	24.364
58050	Lanuvio	43,95	324	12.581	13.147
58060	Monte Compatri	24,34	576	10.174	10.716
58064	Monte Porzio Catone	9,35	451	8.921	8.989
58070	Nemi	7,20	521	1.978	2.026
58072	Nettuno	71,77	11	44.444	47.332
58079	Pomezia	110,92	108	58.621	61.106
58088	Rocca Priora	27,98	768	11.742	11.987
58111	Velletri	129,60	332	52.647	53.544
58115	Lariano	27,00	350	12.457	13.011
58117	Ardea	50,90	37	41.077	42.879

I rapporti tra i Comuni dell'Atem sono regolati dalla convenzione d'ambito allegata al presente capitolato.

**Articolo 2 – Oggetto dell'affidamento – condizioni generali**

Il presente capitolato ha per oggetto la procedura aperta per la scelta di un soggetto esterno che dovrà coadiuvare ed assistere il Comune di Albano Laziale, capofila dei Comuni dell'ATEM Roma 4 e Stazione Appaltante, sotto il profilo tecnico, amministrativo, fiscale e legale, nella procedura finalizzata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel suddetto ambito territoriale ottimale, ai sensi della vigente normativa di settore.

In particolare le attività dovranno essere organizzate secondo i seguenti moduli:

**MODULO (A) Attività a favore del Comune di Albano Laziale e dei Comuni deleganti**

Le attività di cui al presente Modulo (A) sono da svolgersi per il Comune di Albano Laziale nonché per i seguenti comuni che hanno delegato le cosiddette “funzioni locali” di cui al D.M. n. 226/2011: Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Lanuvio, Monteporzio Catone, Nemi e Pomezia.

Tali attività consistono, per ognuno dei Comuni su indicati, nella ricognizione tecnica dell'impianto e nella definizione del rapporto con il gestore uscente; in particolare dovranno essere svolte le seguenti attività:

- A.1) acquisizione, valutazioni ed analisi delle convenzioni e/o dei contratti in essere, ivi compresi gli investimenti fatti dai Comuni deleganti la stazione appaltante dell'Atem Roma 4 e delle reti acquisite al patrimonio per effetto dei Piani Urbanistici Attuativi e relative convenzioni urbanistiche, per ciascuno degli Enti locali concedenti;

- A.2) verifica e analisi della titolarità e dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti tramite partecipazione a sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori uscenti delle reti. I sopralluoghi saranno svolti sulla base delle esigenze di volta in volta emergenti presso gli Enti Locali concedenti appartenenti all'Atem Roma 4, di concerto con gli Enti stessi;
- A.3) analisi della completezza delle informazioni trasmesse dal gestore uscente ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 226/2011 nei formati stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e formulazione di eventuali osservazioni e proposte di rettifica a cui il gestore è tenuto a rispondere nei termini previsti dal medesimo articolo;
- A.4) redazione di una Relazione conclusiva sull'esito del processo di verifica e di un documento finale sulla titolarità e sullo stato di consistenza della rete e degli impianti per ciascun Ente locale delegante appartenente all'Atem Roma 4;
- A.5) assistenza nel contraddittorio con il concessionario sul valore residuo da rimborsare ai concessionari uscenti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. n. 226/2011 e dal D.M. del 22/05/2014 Approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale". Tale fase si intende conclusa con l'approvazione, da parte dei Comuni, della determinazione del valore da riconoscere ai gestori;
- A.6) assistenza nelle attività connesse allo scostamento VIR-RAB ed eventuale predisposizione dei documenti necessari in riferimento agli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
- A.7) supporto alla predisposizione degli "Elementi programmatici di sviluppo dei territori nel periodo di durata dell'affidamento (n. 12 anni) e lo stato del proprio impianto di distribuzione" al fine della redazione a cura della Stazione appaltante delle "Linee guida programmatiche d'ambito" e del "Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni";
- A.8) assistenza ai Comuni nella predisposizione della documentazione relativa a qualsiasi ulteriore altro adempimento accessorio di propria competenza derivante da provvedimenti in materia di Gare d'ambito dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

#### MODULO (B) Attività a favore della Stazione Appaltante

Le attività di cui al presente Modulo (B) sono da svolgersi per il Comune di Albano Laziale, quale Stazione Appaltante, e consistono nella assistenza tecnico-amministrativa e legale nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'individuazione del nuovo gestore, in particolare:

- B.1) Acquisizione e controllo della documentazione di gara predisposta dal Comuni non deleganti ai sensi dell'art. 2 comma 6 D.M. 226/2011;
- B.2) Controllo della metodologia utilizzata per il calcolo del VIR e omogeneizzazione dei dati per i Comuni che non hanno delegato le funzioni locali.
- B.3) Redazione delle Linee Guida Programmatiche d'Ambito ai sensi dell'art. 9 comma 3 DM 226/2011, Delibera AEEGSI 113/2013 e Determina AEEGSI 2/2013; con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto da ciascun Comune delegante dell'ATEM, al grado di vetustà dell'impianto, all'espansione e pianificazione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa.
- B.4) Assistenza agli Enti deleganti appartenenti all'Atem Roma 4 nella definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e dello stato del proprio impianto di distribuzione
- B.5) redazione del Documento Guida sugli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento ai sensi dell'art. 9 comma 4 DM 226/2011;
- B.6) redazione del bando di gara e del disciplinare di gara e dei relative allegati, compreso lo schema di contratto di servizio secondo lo schema predisposto dall'Autorità;
- B.7) Determinazione dei rimborsi e delle spettanze da riconoscere agli Enti locali e alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.226/2011 e s.m.i. da inserire nel bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
- B.8) Supporto tecnico a specifiche attività di aggiornamento per gli Enti locali dell'Atem Roma 4,

organizzati dalla Stazione Appaltante, sul mercato del gas naturale e sulle attività connesse alla concessione del servizio di distribuzione del gas, nonché sui proventi economici e sui benefici energetici che la gara in elaborazione potrebbe comportare per ciascun Comune;

B.9) Redazione del capitolato tecnico di gara.

B.10) Assistenza alla Stazione Appaltante per:

B.10.1) Predisposizione di uno schema “personalizzato” dei documenti di gara sulla base dei documenti tipo previsti dal D.M. n. 226/2011 e s.m.i.(compresa la proposta di uno schema di contratto di servizio “personalizzato” da allegare al bando di gara, sulla base del contratto di servizio tipo di cui alla normativa di riferimento);

B.10.2) Questioni legali, amministrative e contabili, fiscali inerenti la procedura di gara;

B.10.3) Predisposizione della corrispondenza sull’argomento oggetto dell’appalto e interlocuzione con gli organi istituzionali preposti all’attuazione del D.M. n.226/2011 e s.m.i., quali Autorità per l’Energia Elettrica e Gas, con particolare riferimento all’eventuale nota per giustificare gli scostamenti dal bando di gara tipo o dal disciplinare di gara tipo;

B.10.4) Risposte alle eventuali richieste di integrazioni dell’AEEGSI alla documentazione consegnata;

B.10.5) Pubblicazione del bando;

B.10.6) Redazione delle risposte ai chiarimenti richiesti dai concorrenti nel corso della gara fino alla seduta pubblica di verifica di ammissibilità dei partecipanti e di apertura offerte.

L’elenco sopra riportato [Modulo (A) e Modulo (B)] deve intendersi non esaustivo ma comprensivo di ogni ulteriore attività finalizzata all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di procedura ad evidenza pubblica e al successivo subentro del nuovo concessionario. Pertanto, le varie attività potranno essere ulteriormente dettagliate od arricchite con nuove attività sulla base delle eventuali esigenze che emergeranno durante lo svolgimento della procedura tecnico amministrativa per l’affidamento del servizio.

Tutte le attività sopra indicate comprendono anche:

a) la partecipazione presso la stazione appaltante e/o in qualunque altra sede, se necessario, alle riunioni con i gestori uscenti per gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari;

b) la collaborazione con i competenti uffici della stazione appaltante e degli Enti locali appartenenti all’Atem Roma 4;

c) la presentazione delle attività e dei documenti, di volta in volta prodotti nell’ambito dell’appalto, alla Stazione Appaltante e agli Enti locali dell’Atem Roma 4, nell’ambito delle riunioni periodiche del gruppo di lavoro, con acquisizione delle eventuali modifiche e/o integrazioni;

d) supporto agli enti locali nella definizione delle eventuali esigenze di estendimento della rete con riferimento alla definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e allo stato del proprio impianto di distribuzione.

Per lo svolgimento dell’incarico, l'affidatario potrà accedere alla documentazione in possesso del Comune e dovrà partecipare agli incontri con la struttura comunale.

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere svolte da un gruppo di lavoro dedicato che il concorrente si impegnerà a mettere a disposizione della Stazione Appaltante. Tale gruppo dovrà essere costituito almeno dalle seguenti figure professionali (composizione minima):

a) n. 1 (uno) **capo progetto**, ingegnere o architetto, in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea specialistica o Laurea Magistrale, con esperienza nel settore della distribuzione del gas almeno ventennale presso imprese e/o istituzioni inerenti e con anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale almeno ventennale, che abbia svolto, nell'ultimo quinquennio, almeno un incarico riguardante la stima e valutazione di impianti di distribuzione di gas naturale;

b) n. 1 (uno) **esperto tecnico**, con qualifica di ingegnere o architetto, in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea specialistica o Laurea Magistrale, ed esperienza specifica di almeno dieci anni nel settore della distribuzione del gas presso imprese e/o istituzioni inerenti e con anzianità di iscrizione al

relativo Albo professionale almeno decennale e che abbia svolto almeno un incarico in detto settore nei confronti di una Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato;

c) n. 1 (uno) **esperto tecnico** aggiuntivo, con qualifica di ingegnere, architetto, perito industriale o geometra ed esperienza specifica di almeno cinque anni nel settore della distribuzione del gas presso imprese e/o istituzioni inerenti e con anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale almeno quinquennale e che abbia svolto almeno un incarico in detto settore nei confronti di una Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato;

d) n. 1 (uno) **esperto legale**, con qualifica di Avvocato, iscritto nel relativo Albo professionale, con esperienza almeno quinquennale nel settore della distribuzione del gas naturale e che abbia svolto almeno un incarico in detto settore nei confronti di una Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato;

e) n. 1 (uno) **esperto economico-finanziario**, con qualifica di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, iscritto nel relativo Albo professionale, con esperienza almeno quinquennale in relazione alla valutazione di impianti industriali, che abbia svolto almeno un incarico riguardante la valutazione di impianti di distribuzione di gas naturale.

È fatto divieto di mutare il Capo progetto, senza richiesta adeguatamente motivata e senza il preventivo assenso e gradimento della Stazione Appaltante.

L'assistenza tecnica legale e amministrativa alla Stazione appaltante deve essere garantita per tutta la durata della procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito Atem Roma 4.

Le attività dovranno essere svolte in collaborazione con gli uffici e i funzionari comunali cui compete la formazione degli atti amministrativi.

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere espletati in ossequio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici ed alle norme comunque applicabili al servizio di distribuzione del gas naturale ed ai servizi affidati.

### Articolo 3 – Durata e proroghe

Il servizio avrà inizio a far data dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, risultante dal verbale di cui all'art. 105 – comma 5 – del D. Lgs. n. 50/2016, ed avrà termine con la consegna degli impianti al nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale all'interno dell'Atem Roma 4, stimabile entro il 2018.

L'affidatario del servizio, in ogni caso, dovrà rispondere all'esigenza di rispettare le tempistiche previste dalla normativa di riferimento con particolare riguardo allo svolgimento delle attività contrattuali in tempo utile per la pubblicazione del bando di gara per affidamento del servizio distribuzione del gas naturale in conformità con le vigenti disposizioni normative in materia. A tal fine l'affidatario dovrà consegnare, entro trenta giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque, non oltre la data di stipula del contratto, un dettagliato cronoprogramma – i cui contenuti devono essere fissati di concerto con la Stazione Appaltante – delle attività da svolgere, evidenziando puntualmente tutte le prestazioni specificate al precedente art. 2 ed i relativi termini di espletamento tenuto conto delle procedure e delle tempistiche fissate dalla legge per la pubblicazione del bando di gara relativo all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio dell'Atem Roma 4.

La predisposizione dei documenti tecnici relativi alle attività di cui al precedente art. 2 dovrà essere completata entro i tempi indicati nel suddetto cronoprogramma.

L'attività dell'affidatario sarà soggetta alla direzione e coordinamento degli uffici dell'Amministrazione del Comune di Albano Laziale nella sua qualità di Stazione Appaltante dell'Atem Roma 4.

L'affidatario dovrà in ogni caso rispondere all'esigenza di rispettare le tempistiche previste dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività contrattuali, in tempo utile per la pubblicazione del bando di gara per affidamento del servizio distribuzione del gas.

Prima della scadenza dei singoli termini previsti per le varie fasi in cui è articolato l'incarico, la Stazione Appaltante – sulla base di una motivata richiesta dell'affidatario da presentare prima della scadenza dei singoli termini – può concedere proroghe ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

Prima della scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

## **Articolo 4 – Contratto**

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con oneri a carico dell'aggiudicatario, nei tempi e nei modi indicati nel disciplinare di gara ed in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

I prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante quale ente delegato dagli Enti locali concedenti. Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

## **Articolo 5 – Modifiche in corso di esecuzione**

Eventuali modifiche in corso di esecuzione sono di competenza del direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. 106/2016.

L'affidatario è tenuto ad effettuare in corso d'opera le modifiche conseguenti a normativa sopravvenuta, senza diritto a compensi aggiuntivi, a meno che la medesima non comporti delle sostanziali modifiche.

## **Articolo 6 - Corrispettivo**

L'importo posto a base di gara per l'affidamento del servizio sarà pari a € 205.952,58 (euro duecentocinquemilanovecentocinquantadue/58), oltre IVA di legge.

I servizi da affidare hanno ad oggetto prestazioni di carattere intellettuale e, pertanto, ai sensi dell'art 26 - comma 3 bis - del D. Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e, per il presente appalto, non sono individuati costi per la sicurezza da non assoggettare a ribasso.

I pagamenti verranno effettuati a norma dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, al verificarsi delle seguenti condizioni e scadenze:

- a) 10% (dieci per cento) dopo tre mesi dall'avvio dell'esecuzione del servizio;
- b) 30% (trenta per cento) a conclusione della fase di raccolta di tutti i dati forniti dai Comuni dell'Atem e dai gestori uscenti;
- c) 30% (trenta per cento) alla consegna delle relazioni di stima e condivisione con i Comuni e Gestori del valore di stima degli impianti (VIR);
- d) 20% (venti per cento) alla consegna di tutta la documentazione per l'espletamento della gara di affidamento del servizio distribuzione gas;
- e) 10% (dieci per cento) all'intervenuta consegna degli impianti ovvero alla conclusione del rapporto contrattuale.

La fattura relativa a ogni rata dovrà riportare il numero d'ordine o del provvedimento di riferimento.

Il pagamento è comunque subordinato al risultato positivo degli accertamenti previsti dalle normative vigenti e alla produzione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione comunque richiesta dall'Amministrazione.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle citate norme.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere

#### Articolo 7 - Modalità e criteri di aggiudicazione

L'affidamento verrà disposto mediante gara con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta, purché congrua, avente il contenuto stabilito nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato.

Il prezzo complessivo offerto deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, iva esclusa, e riferito all'intera durata contrattuale.

L'offerta tecnica dovrà contenere la soluzione offerta dall'operatore economico con l'indicazione di quali migliori soluzioni tecnico-organizzative, quali risorse e metodologie, quali accorgimenti attiverà per migliorare le finalità ed i livelli prestazionali stabiliti nel progetto posto a base di gara.

La documentazione prodotta nell'offerta tecnica dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative dell'impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste derivanti mediante il raffronto di tali proposte con le scelte proprie del progetto esecutivo posto a base di gara. Tutte le soluzioni migliorative proposte dal concorrente non potranno comportare alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante rispetto all'importo complessivo offerto dall'impresa e risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento ai seguenti elementi ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili secondo i criteri di seguito descritti meglio specificati nei documenti di gara:

DEFINIZIONE CRITERI e dei SUB CRITERI	PUNT. MAX
<b>Offerta ECONOMICA</b>	
A) Prezzo	<b>20</b>
<b>Offerta TECNICA</b>	
<b>Criterio (1): Piano di lavoro</b>	
Sub-criterio 1.1: Modalità di gestione della raccolta delle informazioni/dati disponibili presso i Gestori e i Comuni (si valuterà la completezza della documentazione) - Punti 10	45
Sub-criterio 1.2: Software, Hardware e banche dati a disposizione per la stesura dei documenti di gara (si valuterà la tipologia e consistenza delle banche dati e software) - Punti 5	
Sub-criterio 1.3: Caratteristiche metodologiche e tecniche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico ed ai relativi tempi per lo svolgimento delle singole fasi - Punti 30	

Offerta TECNICA (segue)	
Criterio (2): Organizzazione, professionalità e competenza del gruppo di lavoro	
Sub-criterio 2.1: numero di professionalità eccedenti il requisito minimo di cui al precedente articolo 2 del Capitolato d'Oneri - Punti 5	25
Sub-criterio 2.2: adeguatezza professionale delle figure impiegate nel gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 2 del Capitolato d'Oneri - Punti 5	
Sub-criterio 2.3: professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi cinque anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione oggetto dell'appalto, scelti tra quelli qualificabili affini a quelli oggetto del presente affidamento - Punti 15	
Criterio (3): Offerte migliorative	
Individuazione, in apposita relazione, delle attività integrative non previste dal Capitolato d'oneri ma ritenute migliorative per il conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Stazione Appaltante	10
Totale voci dell'offerta tecnica	80
Totale	100

Le modalità di valutazione dell'offerta tecnica e di attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri su indicati è definita nei documenti di gara, in conformità alle vigenti disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni impartite dall'ANAC con particolare riguardo alle Linee Guida n. 1 (delibera del Consiglio dell'Autorità n. 973/2016) ed alle Linee Guida n. 2 (delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1005/2016)

Nei suddetti documenti di gara sono previsti:

- l'inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, pari almeno a 60 (sessanta) punti, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;
- la riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio;
- il ricorso a formule, quali quelle bilineari, per la riduzione dei ribassi economici.

#### Articolo 8 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa-

Il deposito cauzionale definitivo, dovrà essere costituito ai sensi e per gli importi fissati dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura del servizio.

L'affidatario dovrà disporre di polizza di Responsabilità Civile Professionale con validità dalla data di inizio del servizio e con validità sino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione a conclusione dei servizi affidati.



## Articolo 9 - Penalità

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio del R.U.P. verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 100,00 (euro cento/00) al giorno.

La mancata consegna entro i termini previsti dei documenti necessari all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, salvo proroghe concesse dalla Stazione appaltante, comporterà la penale giornaliera di € 150,00 (euro centocinquanta/00 al giorno, sino all'espletamento della gara.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ancora non pagate e, in difetto, sulla cauzione definitiva.

La penale complessiva non potrà comunque eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto.

Qualora si verificano più di due inadempienze contestate o quando l'ammontare della penale supera e/o può superare il limite indicato al comma precedente, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto a norma del successivo art.14. In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione del servizio, in danno dell'affidatario inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva.

È comunque fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno conseguente ai ritardi di cui sopra ed alle inadempienze dell'affidatario. .

Fatto salvo ogni risarcimento di danni a favore della Stazione Appaltante, l'affidatario è comunque soggetto, per l'inottemperanza alle prescrizioni del disciplinare di gara, del presente capitolato e del successivo contratto, relativamente a ritardi nell'adempimento delle prestazioni, alla contestazione delle infrazioni commesse.

L'infrazione dovrà essere formalmente contestata, ai fini dell'applicazione della penale, deducendo i fatti a supporto dell'infrazione. All'affidatario è concesso un termine di sette giorni solari per controdedurre. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore, saranno applicate le penali sopra dettagliate.

## Articolo 10 – Responsabilità dell'esecutore del contratto

L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'affidamento, si impegna – come previsto dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 – ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori, ecc.), per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62).

La Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione agli obblighi di cui al Codice di comportamento, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non inferiore a sette giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

## Articolo 11 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale indicato in sede di gara per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal RUP;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

L'affidatario si obbliga inoltre a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assicurazioni sociali e tutela infortunistica, assumendone gli oneri relativi. La ditta stessa s'impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono.

L'affidatario esonera pertanto fin da ora la Stazione Appaltante, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

La Stazione Appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa contestazione all'aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una penale pari allo 0,3 per mille giornaliero, nel massimo al 1 per mille dell'importo corrispondente all'ammontare netto contrattuale.

L'irrogazione di tale penale avrà termine soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'impresa.

## Articolo 12 – DUVRI

Oggetto prevalente dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale, visto l'art 26 comma 3 bis del Dlgs 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

Per il presente appalto non sono pertanto individuati costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

## Articolo 13 - Verifiche di conformità

L'esecuzione è soggetta a verifica di conformità, che si estrinseca nella liquidazione tecnica da parte del RUP, al fine di accertarne la regolarità rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto, attraverso gli accertamenti e riscontri che lo stesso ritenga necessari.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme a tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato all'art. 10 e la possibilità da parte della stazione appaltante di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'art. 14.

I controlli e le verifiche non liberano la Ditta dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il contratto.

**Articolo 14 - Risoluzione del contratto – Recesso unilaterale**

Il presente atto potrà esser risolto nelle forme previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle ipotesi di cui alla legge n. 136/2010, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge ivi comprese le condizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

La Stazione Appaltante, infine, ha facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o del R.U.P.;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio ;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Stazione Appaltante, inoltre, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

h) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;

i) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

l) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);

m) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016).

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

n) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

o) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, commi 3 e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016

La risoluzione del contratto potrà essere richiesta dalla Stazione Appaltante, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi essenziali per l'appaltatore:

- a) inosservanza degli obblighi specificati all'art. 11;

- b) caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa stessa.

Nei sopraccitati casi di risoluzione per inadempimento, la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva dovrà essere preceduta dalla contestazione da parte del Comune dei fatti addebitati ovvero dalla diffida ad adempiere, assegnando un termine di 10 giorni all'appaltatore per la presentazione di proprie osservazioni, che il Comune valuterà se ritenute fondate. In caso di mancato accoglimento delle stesse da parte del Comune, lo stesso pronuncerà la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva. La pronuncia sarà notificata all'appaltatore, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento assegnando un termine per il rilascio completo dell'area.

Nei casi di revoca e di risoluzione per inadempimento, l'area rientrerà nella disponibilità del Comune, senza corresponsione di alcun indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate. Le spese per eventuali danneggiamenti al fondo, dovranno essere sostenute da parte dell'appaltatore.

Resterà salva, inoltre, la possibilità per la Stazione Appaltante di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

## **Articolo 15 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione**

Per l'appalto dei servizi in oggetto trovano applicazione le disposizioni dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario - ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al secondo comma, nei confronti della Stazione Appaltante tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura

stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

## **Articolo 16 - Cessione del contratto - Subappalto**

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È ammesso il subappalto secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'eventuale ricorso al subappalto è subordinato ad autorizzazione della Stazione appaltante.

## **Articolo 17 - Riservatezza**

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi e fornitori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

## **Articolo 18 - Controversie**

Le controversie, che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato, di quello tecnico o del successivo contratto, non risolte in via amichevole saranno devolute alla giurisdizione dell'autorità Giudiziaria Ordinaria: è in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli articoli 806 e seg. del c.p.c.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Velletri.

## **Articolo 19 - Responsabile del procedimento**

È designato quale Responsabile del Procedimento l'ing. Federica Giglio, responsabile del Settore IV – Servizio IV del Comune di Albano Laziale

## **Articolo 20 - Tutela dei dati personali**

Il titolare del trattamento è il Comune di Albano Laziale

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

1. i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal
2. personale dell'Amministrazione del Comune di xxx e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
3. il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

L'affidatario, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

L'affidatario deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione.

In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

1. dell'origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non



indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

#### **Articolo 21 – Protocollo di legalità**

L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **Articolo 22- Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato d'Oneri, si fa rinvio,

- a) al D. Lgs. n. 50/2016
- b) al R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) al R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) alle disposizioni di cui al presente capitolato d'oneri e relativi allegati;
- e) alle disposizioni di cui al bando e dal disciplinare di gara dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- f) alla legge n. 123/2007;
- g) al D.Lgs 81/2008;
- h) alle disposizioni legislative, normative, regolamentari comunque applicabili alla materia oggetto del servizio

affidato.